continua da pagina. 1: **Assemblea...**

all'esterno con la presentazione del sistema cinese e di un paese di diritto musulmano, la sicurezza e lo stato civile: la conciliazione di interessi divergenti, la biometria, lo stato civile e le nuove tecnologie, l'organizzazione e la formazione degli ufficiali di stato civile.
L'Assemblea si è conclusa con le comunicazioni del Bureau e la discussione sulle attività future e la cooperazione con gli altri paesi.
Oltre ai Paesi che fanno parte della CIEC hanno presenziato, quali osservatori, i rappresentanti della Commissione Europea, della Moldavia, della Slovenia e della Svezia, nonché un rappresentante dell'Associazione Europea degli Ufficiali di Stato Civile (E.V.S.).

Monaco.
In alto:
la seduta inaugurale con il saluto del Ministro dell'Interno bavarese.

A fianco, da sinistra:
Chantal Nast, Volkes Lipp, Gianni Ietto e Paride Gullini

Sotto, da sinistra:
Paride Gullini, Lidia Manzoni, Giuseppe Cassatella, Chantal Nast e Biagio Spano

Anno XXII, numero 9 bis • settembre 2007
a.n.u.s.c.a. Notiziario

Circolare ministeriale: non trascrivibile il divorzio lampo olandese

di R. C.

Emanata dal Ministero dell'Interno la Circolare n. 40 in data 18 luglio 2007 relativa a "Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura di convivenza registrata e di divorzio lampo" con la quale viene chiarito che l'ipotesi in esame non è trascrivibile in quanto contraria all'ordine pubblico.

Il Ministero spiega che, secondo la legge olandese, è possibile che i coniugi decidano di trasformare il matrimonio in convivenza registrata mediante semplice comunicazione all'ufficiale dello stato civile. Questa convivenza poi, può cessare o essere sciolta senza particolari formalità, con un semplice con atto notarile: se questo dovesse essere fatto da coniugi italiani, gli stessi successivamente potrebbero chiedere la trascrizione della cessazione del matrimonio in Italia.

Si tratta del c.d. "divorzio lampo" che appare chiaramente non trascrivibile per contrarietà all'ordine pubblico, in quanto in sostanza è una procedura che prevede la trasformazione del vincolo matrimonio in convivenza registrata: il nostro ordinamento, infatti, disciplina e consente la separazione e lo scioglimento del matrimonio "ma non la trasformazione del vincolo in un diverso istituto", come sottolinea opportunamente il Ministero. Sulla fattispecie affrontata nella Circolare non abbiamo segnalazione di casistica da parte degli ufficiali dello stato civile e, pertanto, riteniamo che siamo in presenza di episodi sporadici ed abbastanza occasionali: tuttavia, bene ha fatto il Ministero a mettere in allarme gli uffici, così da essere pronti ad affrontare eventuali richieste di trascrizione.

Nella Circolare viene indicato anche che "nel caso di matrimonio tra cittadini italiani, la legge applicabile, ex art. 29 L. 218/1995 è quella italiana e pertanto nessun riconoscimento può essere concesso a fattispecie normative al momento al di fuori dell'ordinamento giuridico nazionale. La medesima considerazione è applicabile ad un matrimonio tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero, nel caso in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in Italia": sembra che tale affermazione abbia creato qualche confusione agli ufficiali di stato civile, riguardo alla trascrizione dei divorzi avvenuti all'estero. Dobbiamo però ricordare che l'art. 29 non viene richiamato per affrontare l'aspetto della competenza giurisdizionale del giudice, come qualche collega sembra avere inteso, ma per escludere la possibilità di trasformare il vincolo coniugale in qualcosa di diverso, assolutamente estraneo al nostro ordinamento giuridico. In altre parole, il Ministero ribadisce che è l'ipotesi di trasformare il matrimonio in convivenza registrata che è contraria all'ordine pubblico, non la competenza del giudice straniero per la quale, eventualmente, la norma da richiamare della legge 218/1995 sarebbe stato l'art. 31.

Non solo, ma il divorzio pronunciato da un giudice olandese dovrebbe essere riconosciuto efficace in Italia non in forza della legge 218, ma in applicazione delle norme del Regolamento Ce 2201/2003: in proposito, è opportuno sottolineare che è esclusa, dall'art. 24 del Regolamento stesso, qualsiasi possibilità di sindacare sulla competenza giurisdizionale del giudice, tanto che il criterio dell'ordine pubblico che può costituire motivo di non riconoscimento della sentenza straniera, non può essere applicato alle norme sulla competenza del giudice. Questo significa che se l'ufficiale dello stato civile dovesse ricevere, ai fini della trascrizione, il certificato di cui all'art. 39 del Regolamento Ce, non potrà in alcun modo sindacare la competenza del giudice straniero, in quanto tale possibilità è completamente esclusa dal Regolamento stesso, mentre dovrà rifiutare la trascrizione del provvedimento straniero, qualora rilevi che il matrimonio era stato trasformato in convivenza registrata prima che venisse dichiarato sciolto: la contrarietà all'ordine pubblico del "divorzio lampo" è nella fase antecedente allo scioglimento, cioè nella trasformazione del vincolo coniugale in un istituto completamente diverso.

Riteniamo importante sottolineare tale aspetto perché tanti colleghi ci hanno esposto le loro perplessità, interpretando in maniera non corretta l'orientamento ministeriale: in nessun caso l'ufficiale dello stato civile potrà entrare nel merito della competenza del giudice straniero e dovrà obbligatoriamente procedere alla trascrizione della sentenza straniera anche dovesse rilevare che entrambi gli sposi sono cittadini italiani, sempre stati residenti in Italia dove pure era stato celebrato il matrimonio. Se il giudice straniero ha ritenuto comunque di avere giurisdizione, tanto da arrivare a pronunciare la sentenza, non potrà essere l'ufficiale dello stato civile ad esprimere una valutazione in merito, fino a rifiutarne la trascrizione: lo stesso Regolamento Lo esclude in modo chiarissimo ed un'eventuale attività dell'ufficiale dello stato civile in tale senso sarebbe chiaramente illegittima.

L'attività formativa di ANUSCA nei primi sei mesi del 2007 ha registrato 14.319 presenze, di cui 9.709 sulla regolamentazione dei cittadini comunitari.

Notiziario ANUSCA

Direttore Resp.le
Primo Mingozzi

Vice Direttore
Paride Gullini

Redazione
Primo Mingozzi, Paride Gullini, Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.

Servizi fotografici
Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Il parere dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte

Il regime fiscale delle attestazioni per i cittadini comunitari

di Liliana Palmieri

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2007 non sono certo mancati, per gli ufficiali d'anagrafe italiani, dubbi e difficoltà; anzi, si può ben dire che in sede d'applicazione degli scarni principi espressi dal decreto n. 30 siano emerse sempre nuove casistiche e, di conseguenza, ulteriori problematiche, che si è cercato di risolvere con soluzioni giuridicamente fondate e rispettose dei principi dettati dal legislatore comunitario.

Una delle questioni rispetto alle quali gli operatori demografici attendevano indicazioni ufficiali da parte degli organi competenti investe l'annosa problematica del bollo, oggetto di rinnovato interesse proprio riguardo al regime fiscale da applicare agli attestati di regolarità del soggiorno e di soggiorno permanente, richiesti dai cittadini comunitari, e alle relative istanze. In effetti, l'ANUSCA, dopo un'analisi delle disposizioni vigenti in materia, aveva già espresso il proprio orientamento circa l'assoggettabilità all'imposta di bollo delle attestazioni e delle relative istanze (ad eccezione della domanda d'iscrizione anagrafica, contenente anche la richiesta d'attestato e dell'attestato di richiesta d'iscrizione anagrafica - all.1).

Quest'orientamento ha trovato sostanziale conferma nel parere espresso in data 20.07.2007 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte al quesito posto dal Comune di Torino, volto a conoscere il regime fiscale da riservare all'attestato di soggiorno permanente ed alla relativa richiesta. Il quesito era così formulato: "L'Ente pubblico istante rilascia, previa istanza del richiedente, l'attestazione di soggiorno permanente ai cittadini dell'Unione Europea, come disciplinato dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007. A tal fine, si richiede un parere in merito al trattamento fiscale da applicare all'istanza prodotta dal richiedente, ai fini dell'imposta di bollo, rilevando al riguardo che il citato decreto legislativo non prevede alcun regime impositivo per il rilascio dell'attestazione di soggiorno. Ciò premesso, la disciplina fiscale in materia d'imposta di bollo, DPR n. 642/1972, stabilisce quale principio di carattere generale che il trattamento

fiscale applicabile all'attestazione di soggiorno deve essere applicato anche all'istanza. Ne deriva, quindi, che se l'attestazione di soggiorno è soggetta ad imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale deve essere applicato all'istanza; viceversa qualora l'attestazione fruisse del regime d'esenzione, analogo trattamento deve essere applicato all'istanza de qua".

Nel contesto dell'interpello, il Comune di Torino prospetta anche la soluzione interpretativa, ritenendo che "l'attestazione di soggiorno rientri tra gli atti soggetti ad imposta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 e conseguentemente lo stesso trattamento fiscale devesi applicare anche all'istanza de qua, ai sensi dell'art. 3 della citata tariffa, parte prima".

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte ha espresso il proprio orientamento formulando il seguente parere: "Il D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, concernente il diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri disciplina le modalità di circolazione, d'ingresso e soggiorno nonché le formalità amministrative dei cittadini dell'Unione. L'art. 16 del richiamato decreto, dispone al comma 1 che: "A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni rispettivamente previste dagli artt. 14 e 15". Il DPR 18-01-2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, prevede all'art. 5, comma 7 che i documenti e certificati necessari al rilascio o al rinnovo della carta di soggiorno siano rilasciati gratuitamente.

Parimenti, anche l'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2007, ha statuito il rilascio gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato, della carta di soggiorno ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il legislatore fiscale quindi, ha manifestato espressamente, nei citati DPR n. 54/2002 e D. Lgs. n. 30/2007, la volontà di rilasciare gratuitamente la carta di soggiorno, fatti salvi i relativi oneri. Viceversa, tale manifestazione non risulta esplicitata dal legislatore nei confronti dell'attestazione di soggiorno, per cui si deve ritenere, nel silenzio della norma, che il documento de quo ricada nell'ambito degli atti di cui all'art. 4, parte prima, della Tariffa, del DPR n. 642/1972, soggetti ad imposta di bollo, per cui anche l'istanza subisce analogo trattamento fiscale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto".

Il parere espresso assume grande rilievo, poiché offre un'indicazione precisa sul corretto regime fiscale da applicare agli attestati di soggiorno permanente. D'altra parte, è importante ricordare come la questione non possa considerarsi definitivamente chiusa, poiché dell'analogo problema sono stati investiti anche gli organi centrali del Ministero delle Finanze e si sta attendendo la relativa risposta; ciò non impedisce, tuttavia, di trarre dal parere espresso dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte alcune importanti considerazioni.

Una prima osservazione riguarda un principio che non è stato esplicitamente richiamato nel citato parere, ma che risulta puntualmente applicato; si tratta del principio posto dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), che esclude l'interpretazione analogica per le norme di diritto singolare o a fattispecie esclusiva, quali sono quelle d'esenzione e d'agevolazione tributaria. In virtù di tale

continua a pagina 10

continua da pagina 9: **il regime fiscale...**

principio, se il beneficio dell'esenzione dal bollo non viene posto da un'espressa previsione di legge, non può essere ricavato e quindi applicato in via analogica. Poiché il decreto legislativo n. 30 non pone alcuna espressa previsione esentativa per le attestazioni di soggiorno, vale il principio generale dell'assoggettamento a bollo, ai sensi dell'articolo 4 parte prima della Tariffa del DPR n. 642/1972.

Un'ulteriore considerazione riguarda il regime fiscale della domanda di rilascio dell'attestazione di soggiorno; anche in questo caso si richiama un principio consolidato e, cioè, quello posto dall'art. 14 tabella all. B al DPR n. 642/1972, che estende l'esenzione dall'imposta di bollo alle domande per ottenere certificati e documenti esenti da bollo. Da questo principio si ricava quello complementare per cui, mancando un'esplicita causa esentativa per il certificato o attestato richiesto, anche la relativa domanda dovrà scontare l'imposta di bollo. Probabilmente, però, la questione più importante riguarda l'oggetto del parere, limitato alle attestazioni di soggiorno permanente e senza alcuna indicazione specifica riguardo alle attestazioni di regolarità del soggiorno (cc.dd. attestazioni intermedie), o attestazioni d'iscrizione anagrafica, come da ultimo definite dal Ministero dell'interno con circolare n. 45/2007, rilasciate a richiesta dell'interessato in esito al procedimento d'iscrizione anagrafica per gli iscritti dall'11 aprile in poi ovvero, sempre su richiesta degli interessati, a coloro che erano già iscritti in anagrafe prima dell'11 aprile, in applicazione del regime transitorio o iscritti in base alle disposizioni precedentemente applicabili (T.U. n. 54/2002 per i comunitari e D. Lgs. n. 286/1998 per i neocomunitari). Questa apparente limitazione nella formulazione del parere trova la sua logica giustificazione nel principio del petitum, secondo cui la risposta viene redatta sulla base del tenore della domanda. In altri termini, ad una domanda ben precisa e circoscritta viene fornita una risposta altrettanto precisa e circoscritta.

Premesse tali osservazioni, si ritiene che i principi richiamati dall'Agenzia delle entrate piemontese a fondamento della assoggettabilità a bollo dell'attestazione di soggiorno permanente siano perfettamente validi anche per le attestazioni c.d. intermedie e per le relative istanze (salva l'ipotesi in cui l'istanza sia inclusa nella richiesta d'iscrizione anagrafica e perciò riconducibile alla regola posta dall'art. 13del vigente regolamento anagrafico, che riconosce alle dichiarazioni anagrafiche l'esenzione da qualsiasi tassa o diritto). Non esistendo, infatti, alcuna norma esentativa esplicita, trova applicazione la regola generale che prevede l'assoggettamento al bollo. Dunque, un parere molto atteso, che contribuisce a fare chiarezza su una materia tanto detestata, perché fonte d'interminabili litigi con l'utenza, quanto resistente all'usura del tempo. Resta, comunque, una forte perplessità su un punto specifico del parere, quando si fa riferimento al regime fiscale previsto rispettivamente dall'art. 5, comma 7 del T.U. n. 54/2002 per i documenti e certificati necessari al rilascio o al rinnovo della carta di soggiorno, che dovevano essere rilasciati gratuitamente e dall'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2007 che dispone il rilascio gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato, della carta di soggiorno ai familiari extracomunitari del cittadino comunitario. La questione non è nuova e si gioca essenzialmente sul concetto di gratuità; tale concetto è sempre stato inteso come gratuità del servizio e cioè come divieto per l'amministrazione procedente di chiedere un corrispettivo al cittadino per il servizio erogato; tuttavia, mai è stato invocato come criterio per l'esenzione da imposte e diritti di segreteria. Significativo, su questo aspetto, il caso delle autentiche di sottoscrizioni delle dichiarazioni di trasferimento di proprietà di beni mobili registrati di cui al D.L. n. 223/2006: anche in questo caso il legislatore ha usato l'avverbio "gratuitamente", ma tale espressione è stata unanimemente interpretata come esplicito divieto di chiedere un corrispettivo per il servizio erogato dal Comune, diversamente da quanto accadeva in precedenza con i notai. Sarà importante, a questo punto, vedere come si esprimerà il Ministero delle Finanze su tale delicata questione, che richiede, per evidenti ragioni di parità di trattamento nei confronti dei cittadini, l'assoluta omogeneità di comportamento da parte dei comuni italiani.

Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 236 del 23 agosto

Non sono soggette al trattamento IVA le somme percepite da un comune per i matrimoni civili celebrati fuori dell'orario d'ufficio o in una sede comunale staccata dal municipio. E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 236 del 23 agosto scorso, in risposta ad un quesito sottoposto da un comune che, per consentire la celebrazione del matrimonio, aveva chiesto il pagamento di una somma di denaro, determinata in modo forfettario, per i maggiori costi sostenuti (personale, pulizie, consumo energia), e riscossa a titolo di rimborso spese.

Secondo quanto afferma l'Agenzia, il Comune nel permettere la celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario d'ufficio ovvero nel consentire l'utilizzo di immobili diversi da quelli ordinariamente adibiti all'esercizio della funzione a fronte del pagamento di somme di denaro "non necessariamente pone in essere prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle funzioni pubblicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, ricomprese nel servizio di stato Civile". A tale proposito la risoluzione ricorda che il presupposto soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto ricorre nei casi in cui l'attività sia svolta in forma d'impresa ovvero avvalendosi di specifica organizzazione.

Mentre nel caso sottoposto all'esame "le prestazioni rese in connessione con la funzione istituzionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà del Comune e in orario diverso da quello d'ufficio, non sembrano assumere autonoma rilevanza rispetto alla prestazione principale così da realizzare i presupposti dell'assoggettamento al tributo".

Si tratta in sostanza di attività istituzionali 'oggettivamente non commerciali': da qui l'esenzione dal trattamento IVA per le somme percepite.

continua da pagina 1: **Emanata...**

Si coglie l'occasione per chiarire che l'attestazione rilasciata, a richiesta, ai cittadini comunitari non deve essere confusa con i certificati e gli attestati anagrafici rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi 1 e 2 del DPR n. 223/89.
Si tratta di atti distinti, tutti di natura certificativa, ma aventi presupposti ed effetti giuridici totalmente differenziati.
Quanto ai presupposti, il certificato di residenza è previsto e disciplinato dal d.P.R. n. 223/89 e, in particolare dagli articoli 33, comma 1 e, per quanto riguarda il suo contenuto, dall'art. 35. Si considera un certificato "tipico" perché espressamente previsto, insieme allo "stato di famiglia", dalla normativa anagrafica, a differenza di tutti gli altri certificati o attestati, non espressamente nominati, ma che possono e devono ugualmente essere desunti dagli atti anagrafici. Questi ultimi sono previsti, anch'essi espressamente seppure in maniera generica, dall'art. 33, comma 2, del citato d.P.R. n. 223/89.
Se non ci possono proprio essere dubbi sulla netta distinzione esistente fra certificato di residenza e attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, più complessa appare la distinzione fra quest'ultima e gli attestati desumibili dagli atti anagrafici ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 223/89.
Per dirimere la questione nella maniera giuridicamente più corretta, basterà chiarire se il contenuto sostanziale dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea possa essere considerato o meno un "dato anagrafico"; infatti, ai sensi dell'art. 33 del DPR. n. 223/89 si possono certificare e attestare solo dati anagrafici. Il presupposto del ragionamento è molto semplice; molto meno semplice appare l'analisi giuridica necessaria.
Rinviando, necessariamente, ad ulteriori e più approfondite argomentazioni, si ritiene che l'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea debba considerarsi desumibile non da atti anagrafici, ma piuttosto da elementi di fatto e di diritto disciplinati dalla Direttiva comunitaria 2004/38/CE e dal Decreto legislativo di recepimento n. 30/2007.
Il fatto che il D.lgs. n. 30/2007, abbia previsto particolari condizioni aggiuntive per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, non consente tuttavia di "mischiare" i dati anagrafici, come previsti e disciplinati dalla legge n. 1228/54 e da d.P.R. n. 223/89, con le condizioni e i requisiti aggiuntivi alle condizioni e ai requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica dal D.lgs. n. 30/2007 per i soli cittadini dell'Unione europea.
Fra l'altro, occorre considerare che il valore probatorio dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea è molto diverso dal valore probatorio di tutti i certificati e attestati rilasciati ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2 del d.P.R. n. 223/89. In entrambi i casi gli atti certificativi hanno valore di presunzione di prova del dato attestato, ma, mentre per quanto riguarda i certificati e gli attestati desunti dagli atti anagrafici la presunzione, salvo prova contraria, della veridicità del dato è riferibile unicamente (salvo il caso particolare dei certificati desunti da atti pregressi: i cosiddetti "certificati storici") alla data del rilascio del certificato stesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, per quanto riguarda il contenuto dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, questo è riferibile esclusivamente alla data di iscrizione anagrafica.
Il motivo di questa fondamentale distinzione è molto semplice: mentre tutti i dati anagrafici sono il risultato di un'opera di "manutenzione" costante e quotidiana della banca dati anagrafica, resa obbligatoria da norme precise e minuziose, che impongono all'ufficiale d'anagrafe di provvedere alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni, con forti poteri anche di agire d'ufficio, nulla di tutto questo è previsto in relazione al contenuto dell'attestazione che l'ufficiale d'anagrafe rilascia ai cittadini comunitari.

Romano Minardi, esperto ANUSCA

Ciò che certifica l'ufficiale d'anagrafe che rilascia l'attestazione al cittadino comunitario si limita al fatto che quel cittadino è stato iscritto in anagrafe sulla base del possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 30/2007 per la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari trascorsi tre mesi dal loro ingresso in Italia. Circa gli effetti dell'eventuale perdita di questi requisiti, l'ufficiale d'anagrafe non solo non possiede alcun potere decisionale (di esclusiva competenza del Prefetto o dell'autorità giudiziaria), ma nemmeno può aggiornare in alcun modo i suoi dati anagrafici; non può e non deve registrare alcuna variazione e nemmeno cancellare il cittadino comunitario, riconosciuto privo dei requisiti di regolarità ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 30/2007. Gli unici motivi, legittimi, di cancellazione anagrafica, restano quelli previsti dall'art. 11 del d.P.R. n. 223/89; e fra questi, non v'è nulla che riguardi la perdita dei requisiti di regolarità del soggiorno di un cittadino comunitario.

ANUSCA
Palace Hotel
(Casa degli operatori dei servizi demografici)
SCONTO 40%
ai Soci ANUSCA
Telefono: 051.941499
Castel San Pietro Terme
Viale Terme, 1058

continua da pagina 1: **Un'occasione...**

nostro "notiziario" di luglio-agosto dal collega Umberto Coassin che ci ha trasmesso l'emozione dell'attesa di tanti operatori per il convegno nazionale dell'associazione. Coassin, nonostante da alcuni anni abbia lasciato l'attività, ha continuato a seguire e ad approfondire, anche come consultente per vari comuni, la tematica elettorale, facendo sempre opinione, e portando avanti il tema della semplificazione che tanto sta a cuore a tutti gli operatori.

L'appello di Coassin è rivolto in particolare ai "nuovi colleghi" che si occupano di elettorale affinché con la loro "freschezza mentale" possano meglio contribuire "ad individuare i problemi e le criticità del sistema". Un invito esplicito, ci sembra di capire, "per dare concretezza alle comunicazioni" di cui si fa però spesso uso senza calarle in proposte concrete. Da qui i vari suggerimenti che sono già all'esame dei responsabili del programma del convegno e che saranno in quella sede materia di discussione.

Ci sembra opportuno ricordare che le proposte che pervengono dai nostri esperti e dagli operatori sono l'elemento fondamentale per attivare un dibattito continuo nell'ambito associativo e, attraverso una concreta circolazione dialettica, ci consentono di essere tempestivi e soprattutto propositivi nei confronti degli operatori demografici per consentire loro di applicare correttamente le varie disposizioni normative.

Il rapporto sull'attività formativa dell'associazione nel semestre scorso, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi di venerdì 20 luglio 2007 è eloquente in proposito: i corsi professionali hanno registrato ben 14.319 giornate/presenze e 9.709 di queste erano indirizzate alla formazione degli operatori per consentire loro di meglio affrontare lo specifico tema della regolamentazione dei cittadini comunitari, le cui competenze sono state trasferite dal decreto legislativo 30/2007 dalle Questure ai Comuni. Questi nuovi compiti, delicatissimi per l'impatto che hanno sulla vita di relazione delle persone, hanno rischiato di mandare in crisi l'operatività degli uffici demografici, sia per i grandi numeri di richieste di nuove iscrizioni che per gli innumerevoli accertamenti preventivi richiesti per definire le varie pratiche. Non va dimenticato infatti che questi compiti e le altre tante novità che si sono scaricate in questo ultimo periodo sui nostri uffici, si sono calate in una realtà già in sofferenza per i pesanti tagli a cui è stata sottoposta sia riguardo alle risorse umane che agli investimenti. Il rapporto ci sembra particolarmente significativo circa l'efficienza e la tenuta dell'organizzazione dell'associazione e della sua struttura operativa ANUSCA srl (socio unico Anusca) se si considera che le iniziative del 1° semestre sono state oltre 200, dispiegate su tutto il territorio nazionale. Abbiamo volutamente fatto riferimento a questo inoppugnabile rapporto a dimostrazione della sempre più sorprendente vitalità di un'associazione che vive prevalentemente di volontariato, con comitati provinciali e regionali fortemente motivati che, forti dei risultati conseguiti e della considerazione dei colleghi, riescono ad ampliare costantemente la nostra base associativa.Se motivi di rammarico vi sono, e non sono pochi, sono dovuti alla scarsa attenzione che sino ad ora i Sindacati e la controparte ARAN hanno riservato ai nostri servizi con una pesante mortificazione per le professionalità che vi operano. Abbiamo assistito, dietro la giustificazione del risparmio, ad accorpamenti dei servizi demografici con altri settori che, a volte, riescono incomprensibili e non assicurano certamente maggiore funzionalità ed efficienza.

Il ruolo svolto dall'associazione in questi anni non trova riscontro nel vasto panorama delle associazioni professionali del comparto pubblico del nostro Paese e si sprecano gli attestati e gli apprezzamenti per la nostra attività. Se tutto ciò fa certamente piacere, resta forte il rammarico per non essere riusciti a far sì che questi riconoscimenti si concretizzassero in benefici normativi ed economici. Se pensiamo poi che i famosi trecento euro di antica memoria, fortemente criticati e definititi da alcuni una "elemosina", sono stati riconosciuti in pochissime realtà, il quadro delle amarezze è completo.

Al convegno di Salsomaggiore queste legittime aspettative saranno da noi sottolineate con forza ai sindacati, e ci auguriamo che altrettanto faccia responsabilmente la platea che avrà l'occasione per fare sentire la sua voce a coloro cui sono demandate le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

Il convegno sarà soprattutto la sede più autorevole per richiamare l'attenzione delle istituzioni centrali e locali sul fondamentale ruolo dei servizi demografici e sul valore insostituibile della professionalità degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, in una società che sta modificando sostanzialmente la sua struttura sociale e culturale, con tutte le implicazioni che ne conseguono. Non a caso, alla luce anche delle consistenti migrazioni che la recente entrata di nuovi paesi nell' Unione Europea ha determinato ed in relazione ai diritti sanciti per i cittadini dell'Unione, occorre interrogarsi se i nostri servizi siano adeguati a queste novità per cui ci è sembrato legittimo aprire un dibattito per chiederci:"Quale futuro per i servizi demografici?"

Sarà questo interrogativo il filo conduttore di tutto il convegno per cominciare ad aprire il dibattito rispetto al quale auspichiamo un grande coinvolgimento degli operatori che vorremmo animati anche da un profondo spirito riformatore. Viviamo un momento storico particolare della nostra cosiddetta civiltà occidentale, dove per la prima volta ben 27 paesi hanno intrapreso liberamente, senza la forza, la strada dell'unificazione oggi soprattutto economica ma che deve allargarsi sempre più anche alla sfera dei diritti e delle opportunità. Pensiamo che in questo cammino, certamente non agevole ed il cui traguardo non è al momento in vista, un contributo lo debbano e possano assicurare gli operatori demografici. Il convegno ANUSCA rappresenta in questo senso una occasione e una opportunità per portare le idee di coloro che vivono direttamente sul campo i piccoli drammi e le esigenze di tutti i giorni dei cittadini per poter godere di una vita di relazione il più serena possibile.

Adesioni Comuni e Soci 2007

Fac-simile di delibera

La GIUNTA COMUNALE

Premesso… omissis…

Ritenuto essere nell'interesse precipuo dell'amministrazione stessa avere Operatori più qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione; dato atto che l'ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente dall'ANCI e dall'ISTAT, nonché dal Ministero dell'Interno con circolare prot.N° 08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni Comunali all'ANUSCA; preso atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.7.1999, l'ANUSCA è stata eretta in Ente Morale; ritenuto opportuno per le finalità che si prefigge l'associazione, doversi dare la propria adesione come Ente; con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

Di aderire all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai sensi dell'art.5 dello statuto dell'Associazione medesima; di stabilire, con la presente, che tale adesione abbia validità anche per i successivi esercizi finanziari, dando atto che all'impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà il Dirigente dei Servizi Demografici;

Di iscrivere all'Associazione numero____ dipendenti

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE